Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 78 del 5 aprile 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 59

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. **ACIU.2005.129.**

Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli, ai sensi del reg. (CE) n. 1782/03.

CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. **ACIU.2005.130.**

Disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto MiPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 e del decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

SOMMARIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. **ACIU.2005.129.**

Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli, ai sensi del reg. (CE) n. 1782/03.

All'AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area autorizzazione pagamenti

All'Organismo pagatore della Regione Veneto - AVEPA

All'Organismo pagatore della Regione Emilia-Romagna - AGREA

All'Organismo pagatore della Regione Lombardia - Direzione generale agricoltura

All'Organismo pagatore della Regione Toscana - ARTEA

All'Organismo Pagatore della Regione Basilicata - ARBEA

All'Ente Nazionale Risi

Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
- Segreteria tecnica
- Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V

1. Premessa.

A seguito delle attività connesse con la ricognizione preventiva, avviata ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/04 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 20 luglio 2004(1), e attuata con la circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, è attualmente in corso la comunicazione ai singoli agricoltori, prevista ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1782/03(2), dei titoli provvisori calcolati ai sensi dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/03(3).

Con la presente circolare vengono pertanto disciplinate le modalità per la fissazione dei titoli oggetto di comunicazione.

2. La comunicazione dei titoli provvisori.

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori sono comunicati agli agricoltori interessati mediante lettera il cui fac-simile è allegato alla presente circolare (allegato 1).

Detti titoli derivano dai dati di riferimento in possesso dell'AGEA, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), anche in seguito alla ricognizione preventiva ed alla correzione finora effettuata delle anomalie riscontrate sulle domande di aiuto presentate nel periodo di riferimento 2000-2002.

In particolare, dai dati di riferimento derivano l'importo di riferimento e la superficie di riferimento, calcolati secondo quanto disposto dagli articoli 37 e 43 del Reg. (CE) n. 1782/03, e dall'allegato VII del Regolamento stesso(4).

Ai sensi dell'art. 43 citato, il numero dei titoli spettanti a ciascun agricoltore interessato è pari al numero di ettari che compongono la superficie di riferimento, e l'importo unitario di ciascun titolo, fatto salvo quanto si dirà in seguito per i titoli speciali, è calcolato dividendo l'importo di riferimento sopra descritto per la superficie di riferimento.

Il dettaglio delle modalità di calcolo seguite per la determinazione del numero e dell'importo unitario dei titoli provvisori è indicato in allegato alla presente circolare (allegato 2).

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004(5).

L'Organismo Pagatore competente rende disponibile le informazioni registrate agli interessati secondo modalità dallo stesse definite.

3. Categorie di titoli.

La regolamentazione comunitaria identifica tre distinte categorie di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».

3.1 I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003(6), secondo le modalità di cui all'allegato VII del Regolamento citato. Si deve precisare che, ai sensi dell'art. 43, par. 2 e 3, nella superficie di riferimento rientra l'intera

superficie foraggera aziendale determinata secondo le modalità riportate nell'allegato 2 della presente circolare.

3.2 I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/2003[7], e corrispondono alla media triennale degli ettari oggetto di ritiro dalla produzione a titolo obbligatorio. Il loro valore è calcolato, analogamente al caso dei titoli ordinari, dividendo l'importo medio triennale dei pagamenti ricevuti per il ritiro obbligatorio per il numero medio triennale di ettari ritirati. Ai sensi dell'art. 54, par. 6, del Regolamento citato[8], i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.

3.3 I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/2003[9], spettanti ad agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano percepito pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del medesimo Regolamento[10], qualora essi non dispongano di superficie di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 €.

Nel caso in cui l'agricoltore interessato non disponga di superficie di riferimento, i titoli sono calcolati per ogni 5.000 € (o frazione di 5.000 €), fino alla concorrenza dell'importo di riferimento corrispondente alla media triennale dei pagamenti zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.

Nel caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di riferimento ma il titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 €, verranno assegnati titoli ordinari del valore di 5.000 € per quanti ettari di superficie di riferimento posseduti e titoli speciali di taglio massimo di 5.000 € per l'importo di riferimento residuo.

I titoli in questione, sono definiti dalla regolamentazione comunitaria sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari», perché, in deroga all'obbligo previsto per l'utilizzo dei titoli ordinari di fornire una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003[11], dispone che gli intestatari di detti titoli mantengano obbligatoriamente almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

4. Caratteristiche dei titoli.

I titoli oggetto di comunicazione sono provvisori, in quanto suscettibili di variazioni, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore.

4.1 I casi in cui può farsi luogo ad una riduzione del valore sono i seguenti:

ai sensi dell'art. 41 di cui al Reg. (CE) n. 1782/03[12], qualora la somma di tutti gli importi di riferimento superi il massimale di spesa nazionale previsto dall'allegato VIII del medesimo regolamento, al fine di rispettare detto massimale è operata una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento, con la conseguente riduzione del valore dei titoli provvisori comunicati;

ai sensi del successivo art. 42, dopo aver eventualmente operato la riduzione di cui al punto precedente, si procede ad una ulteriore riduzione percentuale lineare al fine di costituire una riserva nazionale, necessaria per l'attribuzione dei titoli agli agricoltori che rientrino nelle ipotesi di cui allo stesso art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/03[13];

ai sensi della lettera A, par. 2, dell'allegato VII del Reg. (CE) n. 1782/03[14], dal 2006 è altresì ridotto l'importo dell'aiuto supplementare per il grano duro: nel 2005 il valore considerato per il calcolo dell'importo di riferimento per tale regime di premio, nelle zone tradizionali, è di 291 €/ha, mentre per le zone non tradizionali è di 46 €/ha; tali valori dal 2006 passano rispettivamente a 285 €/ha e a 0 €/ha; tale diminuzione provoca una corrispondente riduzione del valore dei titoli.

4.2 Inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbero aumentare o ridursi per la considerazione di mutate situazioni aziendali registrate con le procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, entro il termine del 15 maggio 2005.

4.3 Il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a seguito delle anomalie rilevate sulle domande di aiuto presentate nel triennio di riferimento, risolte ai sensi della circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n. 38, del 16 novembre 2004.

4.4 Infine il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie come previsto dall'art. 23-*bis* del Reg. (CE) n. 795/2004[15].

Alla luce di quanto precede, si evidenzia che i titoli definitivi saranno oggetto di specifica comunicazione, entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del Reg. (CE) n. 795/2004[16], dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di accesso al regime di pagamento unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 16 maggio 2005.

Tra le caratteristiche dei titoli si deve segnalare la possibilità che essi siano, in determinati casi, soggetti a specifici vincoli.

In particolare, l'art. 42, paragrafo 8, del Reg. (CE) n. 1782/2003[17], prevede che i titoli attribuiti utilizzando la riserva nazionale non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione, e che un titolo non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale. Agli stessi vincoli sono

soggetti i titoli attribuiti, secondo il disposto dell'art. 37, par. 2[18], del Regolamento citato, agli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento (nel 2001 o nel 2002), in quanto detti titoli sono, ai sensi dell'art. 43, par. 1[19], dello stesso Regolamento, assimilati a titoli da riserva.

5. Fissazione dei titoli.

Come si è evidenziato sopra, i titoli attualmente in corso di comunicazione sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere «fissati».

La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, contenente i dati di cui al modello facsimile allegato alla presente circolare (allegato 3). Oggetto della domanda di fissazione sono tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

La domanda di fissazione deve pervenire all'Organismo Pagatore competente entro il 16 maggio 2005.

La scadenza sopra riportata tiene conto che il termine del 15 maggio, indicato nel decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, cade in un giorno festivo.

La domanda di fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale domanda di accesso al regime di pagamento unico per l'anno 2005. È tuttavia consentita la presentazione contestuale delle due domande.

Per presentazione contestuale delle domande, fatto salvo il principio che la domanda di fissazione precede quella di pagamento, si intende la presentazione, nelle forme stabilite dall'Organismo Pagatore, di entrambe le domande nel medesimo giorno.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 21-*bis* del Regolamento (CE) n. 796/2004[20] (articolo introdotto dal Reg. (CE) n. 239/2005 dell'11 febbraio 2005), se la domanda di fissazione viene presentata oltre il termine sopra indicato e entro il limite di venticinque giorni di calendario da tale termine, viene applicata una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti spettanti, nell'ambito del regime di pagamento unico, per la sola campagna 2005.

Trascorsi venticinque giorni di calendario, ovvero dopo il 9 giugno 2005, la domanda è considerata irricevibile; all'agricoltore non viene assegnato alcun titolo e i relativi importi alimentano la riserva nazionale di cui all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03[21].

I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:

di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003[22];

in caso di fissazione di titoli ordinari o di ritiro, di avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787[23].

Detta condizione non è richiesta per i titoli speciali di cui all'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/03[24].

Si precisa che la fissazione dei titoli come «speciali» non è automatica; essa è subordinata ad una richiesta esplicita da parte dell'agricoltore di voler aderire alla deroga ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1782/03[25], contenuta all'interno della domanda di fissazione. In mancanza di tale richiesta i titoli speciali vengono considerati come titoli ordinari.

I titoli speciali richiesti e non confermati come tali, e pertanto fissati come ordinari, devono essere necessariamente associati ciascuno ad un ettaro di superficie ammissibile ai fini del loro utilizzo.

Si precisa inoltre che la definizione della caratteristica del titolo, ordinario o speciale, è responsabilità dell'agricoltore che fissa il titolo.

6. Modalità di presentazione delle domande di fissazione.

Le domande di fissazione dei titoli provvisori comunicati sono presentate, da parte dei soggetti intestatari di titoli provvisori, persone fisiche o giuridiche, all'Organismo Pagatore competente sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche).

In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi Pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una UTE dell'Azienda. Tale richiesta è inoltrata all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto e all'AGEA - Organismo di Coordinamento.

Al termine dell'istruttoria svolta l'AGEA - Organismo di Coordinamento provvede ad attribuire nell'ambito del SIAN la delega all'Organismo Pagatore prescelto.

Sulla base di tale principio, la domanda di fissazione deve essere presentata all'Organismo Pagatore, determinato come sopra, presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale.

7. Casi particolari.

Le casistiche sotto riportate dal punto 7.1 al punto 7.5 possono comportare il ricalcolo dei titoli comunicati e, se del caso, l'aumento o la diminuzione anche nel numero dei titoli.

In ogni caso, gli eventuali nuovi titoli calcolati vengono registrati nel SIAN.

Qualora i cambiamenti nel numero dei titoli spettanti, avvenissero dopo la fissazione dei titoli comunicati, i nuovi titoli vengono fissati d'ufficio, considerando la manifestazione di volontà dell'agricoltore registrata con la domanda di fissazione, sufficiente a fissare anche i titoli che nascono, ad esempio, a seguito della soluzione di un'anomalia o per la registrazione di un movimento aziendale.

Se i nuovi titoli nascono dopo la presentazione di una domanda di aiuto, l'agricoltore verrà informato tempestivamente dell'evento; l'agricoltore ha due possibilità:

1. Se non sono decorsi i tempi (entro il 16 maggio), può presentare una domanda che sostituisca quella precedentemente presentata.

2. Se sono decorsi i tempi per la presentazione della domanda ma non quelli per le domande di modifica (31 maggio), può presentare domanda di modifica.

Trascorsi anche i termini per la presentazione delle domande di aiuto in ritardo (25 giorni di calendario oltre il termine del 15 maggio), vale a dire dopo il 9 giugno 2005, si procederà al ricalcolo totale di tutti i titoli per la registrazione dei titoli definitivi entro il 15 agosto 2005 ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004[26], entro il 31 dicembre 2005.

Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione delle domande di aiuto e entro la determinazione dei titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore:

1. se l'agricoltore ha presentato comunque domanda di aiuto e ha superfici ammissibili coerenti con l'utilizzo dei nuovi titoli: i nuovi titoli possono comunque essere inseriti in domanda, invocando la causa di forza maggiore;

2. se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto: i nuovi titoli hanno valore solo dalla campagna successiva.

Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione delle domande di aiuto e dopo la determinazione dei titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore, tali titoli, ai sensi dell'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004[27], sono validi a partire dalla campagna 2006.

Le casistiche di cui ai punti 7.6 e 7.7 riguardano le modalità di trasferimento dei titoli a seguito di vendita o di locazione di azienda effettuate entro la data di presentazione delle domande di fissazione (16 maggio 2005).

7.1 Movimenti aziendali.

Ai sensi del paragrafo 1, lettera *b)* e paragrafi 2 e 3 dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003[28] e ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 795/2004[29], nonché di quanto disciplinato nel decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, è possibile registrare i movimenti aziendali relativi a successione effettiva e anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni, entro il termine del 16 maggio 2005, previsto per la presentazione delle domande di aiuto.

Tale registrazione avviene con le stesse modalità previste per la ricognizione preventiva, riportate nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet:

http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezione/default.htm.

Si precisa che non è possibile registrare movimenti aziendali che diminuiscano il numero dei titoli già fissati dall'agricoltore: in questo caso si dovrà procedere prima all'annullamento della fissazione dei titoli e successivamente alla registrazione del movimento aziendale.

I casi di movimenti aziendali che non importino modifica dei dati di riferimento ma solo movimento di titoli provvisoriamente già assegnati possono essere gestiti direttamente sui sistemi informativi degli Organismi Pagatori che abbiano rese disponibili le apposite funzionalità.

7.2 Circostanze eccezionali.

Le circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003[30] sono elencate nel decreto ministeriale n. 1628 del 20 luglio 2004[31].

La registrazione di tali circostanze avviene con le modalità a suo tempo riportate nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 e nella circolare Agea n. ACIU.2005.00002 del 10 gennaio 2005, disponibili all'indirizzo internet:

http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezione/default.htm.

Il termine per la presentazione e l'ammissibilità delle stesse è prorogato, ai sensi del decreto ministeriale del 24 febbraio 2005, al 31 marzo 2005.

7.3 Correzione anomalie.

La circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n. 38, del 16 novembre 2004, ha disciplinato la procedura di risoluzione delle anomalie correggibili, finalizzata all'accertamento dei titoli individuali derivanti dall'applicazione del Reg. (CE) n. 1782/03.

La circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 3 del 28 gennaio 2005, ha prorogato il termine ultimo per la correttiva delle anomalie correggibili, relative al periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002) alla data del 31 marzo 2005.

7.4 Foraggi essiccati.

L'allegato VII del regolamento (CE) 1782/2003, alla lettera D[32], disciplina le modalità di calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'art. 9, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 603/95[33], o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'art. 10 dello stesso regolamento[34]. Tali modalità di calcolo sono basate sulle quantità di prodotto consegnate nel periodo di riferimento alle aziende trasformatrici e sulle superfici dichiarate nei contratti sottoscritti nel periodo stesso.

Agea ha pertanto provveduto al calcoli dei titoli sulla base delle informazioni contenute nei registri di magazzino e nei contratti registrati nelle basi dati del SIAN.

Qualora l'agricoltore interessato verifichi un'anomalia nella considerazione dei dati produttivi utilizzati ai fini del calcolo dei titoli all'aiuto, può richiederne la correzione, all'Agea, allegando copia della documentazione comprovante la validità dei dati in suo possesso, attraverso il CAA mandatario, ovvero, nel caso in cui non abbia dato mandato ad alcun CAA, presentandosi o facendo pervenire mediante raccomandata A/R, entro il 15 aprile 2005, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00, presso l'ufficio competente per il settore in questione, al seguente indirizzo:

AGEA - PAC - Prodotti Animali - Seminativi e Foraggi - via Torino, 45 - 00184 Roma - (I° piano - stanza 12).

La documentazione comprovante la validità dei dati in possesso del produttore, da consegnare al CAA o far pervenire ad AGEA secondo le modalità sopra riportate, è la seguente:

autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il produttore dichiara:

la quantità e la tipologia di foraggio consegnato alla ditta;

gli ettari coltivati;

copia delle fatture di vendita dei foraggi alla ditta trasformatrice;

copia del contratto (modello FE);

autocertificazione della ditta trasformatrice, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il responsabile legale della ditta stessa dichiara:

la quantità e la tipologia di foraggio consegnato dal produttore;

la quantità e la tipologia di foraggio trasformato dalla ditta;

gli ettari coltivati dal produttore risultanti dal contratto FE.

7.5 Agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento.

L'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003[35] prevede, per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel 2001 o nel 2002, che l'importo di riferimento sia uguale alla media dei pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

Questa fattispecie, come illustrato nell'allegato 2 alla presente circolare, si concretizza con un calcolo della media dei pagamenti che non è suddiviso per il numero di anni del triennio (tre) ma per il numero di anni (due o uno) durante i quali l'agricoltore ha svolto la sua attività agricola.

Si sottolinea che tale condizione comporta, da una parte, che il calcolo del titolo all'aiuto è basato su una media ponderata, dall'altra parte, che, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003[36], i titoli calcolati con questo criterio non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione e un titolo non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

L'art. 2, lettera *k)*, del regolamento (CE) n. 795/2004[37] prevede che l'agricoltore che si trova in questa situazione è una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Condizioni necessarie e sufficienti per il riconoscimento della fattispecie sopra descritta sono:

1. dichiarazione dell'agricoltore di trovarsi nella fattispecie di cui al citato art. 2, lettera *k)*, del regolamento (CE) n. 795/2004 da registrare all'interno del fascicolo elettronico del SIAN, con le citate procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet:

http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezione/default.htm.

2. presenza di domande di aiuto per i settori coinvolti dalla riforma della PAC nei soli anni 2001 o 2002;

3. assenza di atti (domande di aiuto, dichiarazioni di coltivazione, contratti, richieste quota, etc.) presentati dal dichiarante per qualsiasi regime di intervento agricolo nei cinque anni precedenti l'anno di inizio attività dichiarata e registrati nel SIAN.

Il riconoscimento della qualità di agricoltore che ha iniziato l'attività nel periodo di riferimento è subordinata al rispetto di tutte le condizioni sopra elencate.

7.6 Vendita di titoli a seguito di trasferimento a titolo definitivo di azienda.

Nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande (art. 17 reg. CE 795/04[38]), è possibile indicare, all'interno della domanda di fissazione, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.

Per ciascuna tipologia e per gli identificativi dei titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto acquirente.

In caso di vendita parziale di un titolo, in domanda di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.

La presentazione della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni può essere effettuata:

7.6.1 Dal venditore assegnatario dei titoli, in caso di cessione parziale dell'azienda con titoli. Si precisa che nel caso di vendita totale dell'azienda ad acquirenti diversi la presentazione della domanda di fissazione deve essere effettuata dal venditore assegnatario dei titoli che dovrà indicare per ciascun CUAA degli acquirenti i relativi titoli ceduti.

7.6.2 Dall'acquirente, in nome e per conto del venditore, in caso di cessione totale dell'azienda con titoli. In tal caso l'acquirente deve essere in possesso di delega scritta del venditore (intestatario dei titoli). L'atto di delega deve essere prodotto con sottoscrizione autentica, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È necessario allegare l'atto di compravendita, indicare se la vendita è totale o parziale e indicare gli ettari oggetto della vendita (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).

Tale documentazione può non essere allegata alla domanda di fissazione se già presente nel fascicolo aziendale del richiedente.

Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali non è possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo 2 di detto articolo che prevede che il cessionario possa beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti)[39]; da questa norma consegue che:

in caso di vendita totale dei titoli speciali: i titoli trasferiti mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a più cessionari;

in caso di vendita parziale di titoli speciali: i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.

7.7 Locazione di titoli a seguito di trasferimento a titolo temporaneo (affitto) di azienda.

Nel caso di contratti di affitto conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande (art. 27 del reg. CE 795/04[40]), è possibile indicare, all'interno della domanda di fissazione, il soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.

Per ciascuna tipologia e per gli identificativi dei titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto locatario.

In caso di locazione parziale di un titolo, in domanda di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.

La presentazione della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni può essere effettuata solo dal soggetto intestatario dei titoli locatore dell'azienda.

È necessario allegare l'atto di affitto, indicare se la locazione è totale o parziale e indicare gli ettari oggetto della locazione (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).

Tale documentazione può non essere allegata alla domanda di fissazione se già presente nel fascicolo aziendale del richiedente.

Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali non è possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo 2[41] di detto articolo che prevede che il cessionario possa beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti); da questa norma consegue che:

in caso di locazione totale dei titoli speciali: i titoli trasferiti mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a più cessionari;

in caso di locazione parziale di titoli speciali: i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.

Nel caso della locazione totale dei titoli speciali, al momento del rientro in possesso degli stessi, questi mantengono il diritto alla deroga di cui all'art. 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore dell'area coordinamento: NANNI

Note a chiusura alla circolare

[1] L'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/04 recita:

"***Articolo 12***

Domande.

1. A partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla fissazione provvisoria degli importi e del numero di ettari di cui rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento e alla verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2. Ai fini della fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto, gli Stati membri possono inviare il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) no 1782/2003, entro un termine che fissano entro una data non successiva al 15 aprile del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1,lettera a), dello stesso regolamento oppure, se del caso, agli agricoltori identificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso ed entro la stessa data, gli agricoltori diversi da quelli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 presentano una domanda di fissazione dei rispettivi diritti all'aiuto.

3. Gli Stati membri che non si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 inviano il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro un termine che fissano e che scade al più tardi un mese prima del termine fissato per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico.

4. La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Prima della loro definitiva fissazione, non è possibile alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.

I diritti all'aiuto definitivi devono essere comunque fissati entro il 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Ove particolari requisiti amministrativi lo richiedano, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico lo Stato membro può decidere di far coincidere la data per la fissazione definitiva con quella della notifica del versamento, ammesso che questa non sia successiva al 31 dicembre del primo anno di applicazione.

Con riserva della fissazione definitiva, l'agricoltore può presentare domanda a titolo del regime di pagamento unico sulla base di diritti all'aiuto provvisori fissati dallo Stato membro o acquisiti in virtù della clausola contrattuale di cui all'articolo 17 o 27.

5. Alla data della presentazione della domanda di diritti all'aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime in termini di superficie agricola per le aziende per le quali può essere presentata una domanda di fissazione dei diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori a 0,3 ettari.

Per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni particolari previste dagli articoli 47-50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applicano dimensioni minime.

7. Gli Stati membri possono decidere che la domanda di fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, di cui al paragrafo 4, può essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

8. Per stabilire i diritti all'aiuto non è necessario dichiarare alcuna particella, tranne che ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale di cui agli articoli 6, 7 e da 18 a 23 bis, e fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo. La dichiarazione delle particelle di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai fini della domanda di pagamento dei diritti all'aiuto a titolo del regime di pagamento unico".

il comma 2, dell'art. 1, del D.M. del 20.07.2004 è il seguente:

"2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere notificata all'AGEA entro il 10 dicembre 2004, secondo le modalità definite dalla medesima AGEA".

---

[2] L'art. 34 dispone:

"Articolo 34

Domanda.

1. Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante:

a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato "importo di riferimento");

b) il numero di ettari di cui all'articolo 43;

c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo 3.

2. Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15 maggio.

Tuttavia, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, può consentire un rinvio della data del 15 maggio in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

3. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, nessun diritto è attribuito agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) e agli agricoltori che ricevono diritti al pagamento risultanti dalla riserva nazionale se non presentano domanda al regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati alla riserva nazionale di cui all'articolo 42 e rimangono a disposizione per un'altra assegnazione a decorrere da una data che dev'essere fissata dallo Stato membro ma che non è posteriore al 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico".

---

[3] L'art. 43 dispone:

"Articolo 43

Fissazione dei diritti all'aiuto.

1. Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, il numero totale dei diritti all'aiuto deve essere pari al numero medio di ettari dello stesso periodo utilizzato per fissare gli importi di riferimento e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 8.

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati e le sementi di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D e F;

b) l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.

3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per "superficie foraggera" s'intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

- fabbricati, boschi, stagni, sentieri;

- le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;

- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

4. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto".

---

[4] Il testo dell'art. 37 è il seguente:

"Articolo 37

Calcolo dell'importo di riferimento.

1. L'importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all'articolo 38.

Tuttavia, per l'olio di oliva l'importo di riferimento è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all'olio di oliva di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, durante le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.

2. In deroga al paragrafo 1, quando un agricoltore inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

(21) Comma aggiunto dall'articolo 1, punto 7) del regolamento (CE) n. 864/2004 così come sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2004, n. L 206, con decorrenza indicata all'articolo 2 del suddetto regolamento".

Per il testo dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/03, si veda la precedente nota 3.

Per l'allegato VII del citato regolamento, cfr. l'allegato 2 della presente circolare.

---

[5] Il testo dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 796/04 è il seguente:

*"**Articolo 7***

Identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto.

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a conservare, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all'articolo 24 del presente regolamento, una traccia attendibile dei diritti all'aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) titolare;

b) valore;

c) data di costituzione;

d) data dell'u1tima attivazione;

e) origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti(originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);

f) tipo di diritto, segnatamente diritti di ritiro, diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003, diritti con autorizzazione ai sensi dell'articolo 60 dello stesso regolamento;

g) se del caso, limiti regionali.

2. Gli Stati membri che hanno più di un Organismo Pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli Organismi Pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano tra loro compatibili".

---

[6] L'art. 47 del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

*"**Articolo 47***

Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

1. In deroga agli articoli 43 e 44, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, sono inclusi nell'importo di riferimento alle condizioni di cui all'articolo 48 e all'allegato VII, punto C:

a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

b) il premio all'abbattimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;

d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) l'aiuto previsto nell'ambito del regime di aiuti per il settore delle carni ovine e caprine:

- per gli anni civili 2000 e 2001, nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) 1323/90;

- per l'anno civile 2002, negli articoli 4 e 5 e nell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2529/2001;

2. In deroga agli articoli 33, 43 e 44, a decorrere dal 2007 gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e da erogare nel 2007 sono inclusi nel regime di pagamento unico alle condizioni previste dagli articoli 48, 49 e 50".

Per il testo degli artt. 37 e 43 del Reg. (CE) n. 1782/03, si vedano rispettivamente le precedenti note nn. 4 e 3.

---

[7] L'art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/03 dispone:

*"**Articolo 53***

Determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione.

1. In deroga agli articoli 37 e 43 del presente regolamento, se gli agricoltori nel periodo di riferimento erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, l'importo medio su tre anni corrispondente al pagamento per il ritiro obbligatorio dalla produzione calcolato e adeguato ai sensi dell'allegato VII e il numero medio su tre anni di ettari ritirati a titolo obbligatorio non sono inclusi nella determinazione dei diritti di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli agricoltori ricevono un diritto per ettaro (in seguito denominato "diritto di ritiro") che è calcolato dividendo l'importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati di cui al paragrafo 1.

Il numero totale di diritti di ritiro è uguale al numero medio di ettari ritirati a titolo obbligatorio".

---

[8] Il par. 6 dell'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1782/03 recita:

"Articolo 54

Utilizzazione dei diritti di ritiro.

6. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto".

---

[9] L'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

"Articolo 48

Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'articolo 47 ma non possiedono ettari ai sensi dell'articolo 43 durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5.000 EUR, hanno diritto rispettivamente ad un aiuto:

a) pari all'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni;

b) per ogni 5.000 EUR o frazione dell'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni".

---

[10] Per il testo dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1782/03, si veda la nota n. 6

---

[11] L'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

*"**Articolo 49***

Condizioni.

1. Salvo se altrimenti previsto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti.

3. I diritti all'aiuto determinati ai sensi dell'articolo 48 non sono soggetti a modifiche".

---

[12] L'art. 41 del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

"Articolo 41

Massimale.

1. Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di rispettare i massimali".

---

[13] L'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

*"**Articolo 42***

Riserva nazionale.

1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.

2. La riserva nazionale comprende inoltre la differenza tra il massimale di cui all'allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1, seconda frase.

3. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.

6. A norma dei paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono accrescere il valore unitario, nei limiti della media regionale del valore dei diritti, e/o il numero di diritti assegnati agli agricoltori.

7. Gli Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

8. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

9. In deroga agli articoli 33 e 43, in caso di vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni dell'azienda o di una parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 29 settembre 2003, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può riconfluire nella riserva nazionale a condizioni definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2".

---

[14] La lettera A, par. 2, dell'allegato VII del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

*"**lettera A, par. 2, allegato VII***

2. Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- 291 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,

- 285 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- 46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005".

---

[15] L'art. 23 bis del Reg. (CE) n. 795/04 recita:

"Articolo 23 bis

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

Nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro, la data in cui il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario è fissata dallo Stato membro non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003".

---

[16] Il Par. 4, dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/04 recita:

"Articolo 12

4. La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003".

---

[17] Il Par. 8, dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

"Articolo 42, par. 8

Riserva nazionale

8.Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale".

---

[18] per il testo del par. 2, art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la nota n. 4.

---

[19] per il testo del par. 1, art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la nota n. 3.

---

[20] L'art. 21 bis del Reg. (CE) n. 796/04 recita:

*"**Articolo 21 bis***

Presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico.

1. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in deroga all'articolo 21, del presente regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora, nello Stato membro in questione, la domanda di diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento e la domanda unica per l'anno considerato debbano essere presentate congiuntamente dall'agricoltore e questi presenti tali domande oltre il termine prestabilito, una riduzione del 4% per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti di aiuto da assegnare all'agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

2. Se nello Stato membro la domanda ai fini del regime di pagamento unico e la domanda unica devono essere presentate separatamente, l'articolo 21 si applica alla presentazione della domanda unica.

In tal caso, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se la domanda ai fini del regime di pagamento unico prevista dallo stesso articolo è presentata oltre il termine prestabilito, una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico in base ai diritti di aiuto da assegnare all'agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto".

[21] per il testo dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la nota n. 13.

[22] L'art. 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 2

a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

b) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

c) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5";

[23] Il comma 9, art. 6 del D.M. 5.08.2004 n. 1787 recita:

"Articolo 6

9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto non possono essere inferiori a 0,3 ettari".

[24] per il testo dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la nota n. 9.

---

[25] Il par. 2 dell'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/03 recita:

"Articolo 49

2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga ".

---

[26] per il testo del par. 4, dell'art 12 del Reg. (CE) n. 795/04 si veda la nota n. 1.

---

[27] per il testo dell'art 23 bis del Reg. (CE) n. 795/04 si veda la nota n. 15.

---

[28]Il par. 1, lettera b) e i parr. 2 e 3 dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recitano:

"Articolo 33

"Ammissibilità.

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

omissis….

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

…omissis

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine" .

---

[29] Gli artt. n.13, 14 e 15 del Reg. . (CE) n. 795/04 recitano:

"Articolo 13

Successione o successione anticipata.

1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori che abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda presentano domanda, a proprio nome, perché siano calcolati i diritti all'aiuto corrispondenti all'azienda o alla parte di azienda ricevuta.

Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

2. In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che avrebbe conferito diritti all'aiuto, sono considerati come la successione in un'azienda.

3. Nei casi in cui l'agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all'aiuto, il numero e il valore dei suoi diritti all'aiuto è fissato sommando gli importi di riferimento e il numero di ettari relativi alla sua azienda iniziale alle unità di produzione ereditate.

4. Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 del presente regolamento o degli articoli 37, paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore di cui al paragrafo 1 riceve un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari che ha ereditato e quelli che ha dichiarato nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per un valore pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti.

5. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, vale la definizione di "successione" e "successione anticipata" prevista dal diritto nazionale.

Articolo 14

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione.

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei diritti all'aiuto da assegnare all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a) il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

2. Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applica il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

Fusioni e scissioni.

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "fusioni" si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in un nuovo "agricoltore" ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

2. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "scissioni" si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore al sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 in

almeno un nuovo agricoltore, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine.

Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.

3. Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, primo o secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applicano il paragrafo 1 o rispettivamente 2 del presente articolo".

---

[30] L'art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 40

Circostanze eccezionali.

1. In deroga all'articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

3. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

4. L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a) decesso dell'agricoltore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano mutatis mutandis agli agricoltori soggetti a impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999 durante il periodo di riferimento.

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 ".

---

[31] L'art. 1 del D.M. del 20.07.2004 recita:

"art.1

1. *1. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono essere invocate le seguenti circostanze eccezionali o cause di forza maggiore:*

a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;

b) calamità naturale;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;

e) vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio;

f) furto di animali;

g) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola;

h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;

l) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

m) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo".

---

[32] Il testo dell'allegato VII, citato nel testo, è il seguente:

"Allegato VII, lettera D. - Foraggi essiccati

Se l'agricoltore ha consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, gli Stati membri calcolano l'ammontare da includere nell'importo di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento citato è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti dei seguenti massimali, espressi in milioni di EUR:

Stato membro	*Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi disidratati)*	*Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi essiccati al sole)*	*Massimale complessivo*
UEBL	*0,049*		*0,049*
Danimarca	*5,424*		*5,424*
Germania	*11,888*		*11,888*
Grecia	*1,101*		*1,101*
Spagna	*42,124*	*1,951*	*44,075*
Francia	*41,155*	*0,069*	*41,224*
Irlanda	*0,166*		*0,166*
Italia	*17,999*	*1,586*	*19,585*
Paesi Bassi	*6,804*		*6,804*
Austria	*0,070*		*0,070*
Portogallo	*0,102*	*0,020*	*0,122*
Finlandia	*0,019*		*0,019*
Svezia	*0,232*		*0,232*
Regno Unito	*1,950*		*1,950*

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo degli importi di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti della superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione o di una dichiarazione sulle superfici."

[33] L'art. 9 del Reg. (CE) n. 603/95 recita:

"Articolo 9,
"L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che:

omissis…

c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

- imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare,

- imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci,

- imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone fisiche o giuridiche possono procedere ad acquisti di foraggi soltanto se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno loro accordato il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17"

[34] L'art. 10 del Reg. (CE) n. 603/95 recita:

"Articolo 10, Reg. (CE) n. 603/95
Le imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro aderenti presentano annualmente alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla trasformazione"

[35] Per il testo dell'art. 37del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la nota n.4.

[36] Per il testo dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la nota n. 3.

[37] L'art. 2, lettera k), del Reg. (CE) n. 795/04 recita:

"Articolo 2

k) "agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento", ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica".

[38] L'art. 17 del Reg. (CE) n. 795/04 recita:

"Articolo 17

Clausola relativa ai contratti privati di vendita.

1. Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, prevede la vendita di tutta l'azienda

o di una sua parte insieme a tutti i diritti all'aiuto o di parte di essi, da fissare a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con riferimento al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita, il contratto di vendita è assimilato ad un trasferimento dei diritti all'aiuto con la terra corrispondente, ai sensi dell'articolo 46 del medesimo regolamento, ferme restando le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Ai diritti all'aiuto da calcolare in funzione delle unità di produzione e del numero di ettari oggetto del contratto si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 42, paragrafo 9 e 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Il venditore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredando la propria domanda di una copia del contratto di vendita ed indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all'aiuto.

Gli Stati membri possono permettere all'acquirente di presentare domanda di fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12 a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo. In tal caso gli Stati membri verificano che il venditore possieda i requisiti di ammissibilità previsti all articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in particolare che soddisfi li requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento.

4. L'acquirente presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di vendita.

5. Gli Stati membri possono esigere che le domande dell'acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la *seconda domanda contenga un riferimento alla prima".*

---

[39] Per il testo del par. 2, dell'art. 49, del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la precedente nota 25.

---

[40] L'art. 27 del Reg. (CE) n. 795/04 recita:

*"**Articolo 27***

Clausola relativa ai contratti privati di affitto.

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualsiasi clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto è considerata una locazione di diritti all'aiuto con la terra corrispondente ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nei seguenti casi:

a) un agricoltore ha ceduto in affitto ad un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico,

b) il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico

e

c) l'agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto tutta la sua azienda o parte di essa.

2. Il locatore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredandola propria domanda di una copia del contratto di affitto ed indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto. Si applica, per quanto di ragione, l'articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Il locatario presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di affitto.

4. Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima".

---

[41] Per il testo del par. 2, dell'art. 49, del Reg. (CE) n. 1782/03 si veda la precedente nota 25.

ALLEGATO 1

Data

Protocollo

Egregio agricoltore,

dal 1' gennaio di quest'anno viene attuata in Italia la riforma della Politica Agricola Comune – PAC, introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea.

L'AGEA, d'intesa con l'Organismo Pagatore competente, Le comunica con la presente, ai sensi dell'art. 34, par. 1, del Reg. comunitario sopra citato, i "**titoli**" **provvisori** per l'accesso al regime di pagamento unico previsto dalla riforma della PAC.

I **"titoli" provvisori** sono calcolati sulla base degli aiuti comunitari del triennio preso a riferimento (2000-2001-2002) e vengono comunicati agli attuali titolari delle aziende, in base alla conferma o alla modifica della posizione aziendale eseguita nell'ambito della "ricognizione preventiva" attuata con circolare AGEA prot. Aciu.2004.491, del 5 ottobre 2004.

I titoli provvisori sono riepilogati nel modulo allegato alla presente, nel quale è individuato l'Organismo Pagatore competente, e sono classificati per tipologia del titolo, come precisato nelle note esplicative poste sul retro del modulo stesso.

I titoli provvisori che oggi Le vengono comunicati potrebbero essere oggetto di variazione a seguito della risoluzione di eventuali anomalie sulle domande del triennio di riferimento, intervenuta ai sensi della circolare AGEA n. 38, del 16 novembre 2004, così come integrata dalla circolare AGEA n 3, Prot. N. 13368/UM, del 28 gennaio 2005.

Se si trova o ritiene di trovarsi in una delle situazioni che la predetta circolare AGEA individua come "sanabili", si affretti a produrre la documentazione prevista dalla circolare stessa ed a presentarla, secondo le modalità in essa specificate, presso il proprio Centro di Assistenza Agricola o, se non ha conferito mandato ad un CAA, presso gli sportelli dell'AGEA ubicati in Via dell'Imbrecciato n. 136, ROMA.

L'importo unitario associato a ciascuno dei titoli è provvisorio; detto importo sarà infatti sottoposto alla riduzione percentuale, prevista dal reg. (CE) n. 1782/2003, che sarà calcolata dall'Amministrazione soltanto dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di premio unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori **entro il 15 maggio 2005**.

Con successivi provvedimenti dell'AGEA e dell'Organismo Pagatore competente, saranno definite le ulteriori modalità necessarie a confermare i "titoli" comunicati **("fissazione dei titoli" ai sensi del reg. CE n. 1782/2003)** ed a richiedere:

a) gli aiuti previsti dal regime di pagamento unico

b) i titoli derivanti dalla riserva nazionale

c) gli aiuti supplementari previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 24 /9/2004 e successive modificazioni

d) gli aiuti specifici previsti dal titolo IV del regolamento CE n. 1782/03.

Le relative domande dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore competente entro il 15 maggio 2005, secondo le modalità dallo stesso indicate nei predetti provvedimenti.

Le segnaliamo inoltre che **dal 1' gennaio 2005** sono entrate in vigore le nuove norme relative alla "condizionalità", previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

Il rispetto di tali norme costituisce condizione necessaria per non subire riduzioni degli aiuti da Lei richiesti con le domande presentate all'Organismo Pagatore.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 13 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 304 del 29/12/04 ed è consultabile sul sito web http://www.politicheagricole.it/SVILUPPO/home.asp.

Come vede, egregio agricoltore, è avviato il percorso per l'attuazione della riforma della PAC, che l'AGEA e gli Organismi Pagatori, con la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, eseguono in coerenza con i regolamenti comunitari e con la normativa applicativa nazionale.

Per compiere efficacemente e puntualmente i complessi adempimenti che l'attuazione della Riforma richiede, l'AGEA e gli Organismi Pagatori hanno predisposto una serie di nuovi strumenti di semplificazione amministrativa per la presentazione della domanda che, grazie anche alla Sua piena e convinta collaborazione, assicureranno alla Sua azienda le condizioni ottimali per accedere ai contributi e confrontarsi con il mercato.

Se ha conferito mandato, o intende farlo, ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola - CAA, si rivolga ad esso per ricevere l'assistenza, i chiarimenti e le ulteriori informazioni che riterrà necessarie; se non ha conferito mandato ad un CAA, né intende farlo, potrà rivolgersi per informazioni all'Organismo Pagatore competente, con le modalità e presso le sedi che saranno indicate dall'Organismo Pagatore stesso con appositi provvedimenti.

Tutte le informazioni di interesse per la conoscenza e l'applicazione della riforma della PAC sono consultabili sul sito web **www.agea.gov.it** e sul sito web **dell'Organismo Pagatore competente**, indicato nel modulo allegato alla presente.

Il Presidente dell'AGEA

Antonio Buonfiglio

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
www.agea.gov.it

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE

AGEA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, PAR. 1, DEL REG. (CE) N. 1782/2003

Allegato 1

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA (CUAA) - CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE (se impresa individuale)

QUADRO B - RIEPILOGO DEI TITOLI PROVVISORI ASSEGNATI

TIPOLOGIA TITOLI	QUANTITA' TITOLI PER TIPOLOGIA	VALORE (1) UNITARIO PROVVISORIO € cent	SUPERFICIE UNITARIA DI RIFERIMENTO HA AA	NUMERO DI UBA INTERI decimali	CODICE TITOLO	DA PROGRESSIVO	A PROGRESSIVO	SOGGETTO A VINCOLO (2) AI SENSI DELL'ART. 42, PARAGRAFO 8 DEL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003
ORDINARI								
ORDINARI	1							
ORDINARI	4							
ORDINARI	1							
DI RITIRO	2							
DI RITIRO	1							
SPECIALI	4							
SPECIALI	1							
TOTALI								

(1): il valore unitario provvisorio di ciascun titolo sarà sottoposto alle riduzioni derivanti dal rispetto del massimale di spesa assegnato all'Italia e dalla riserva nazionale.

(2): i vincoli da regolamento (CE) n. 1782/2003 cui sono sottoposti i titoli per i quali è indicato "SI" sono descritti nelle istruzioni poste sul retro del presente modulo

Allegato 1

GUIDA ALL'USO DELLA COMUNICAZIONE DEI TITOLI PROVVISORI

Come leggere la comunicazione

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sui **"titoli"** individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite **"triennio di riferimento"**.

La presente comunicazione contiene l'elenco dei titoli provvisori calcolati sulla base dei dati di riferimento contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sulla base delle variazioni aziendali registrate con la ricognizione preventiva di cui alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004.

I titoli sono suddivisi per tipologia:

- **Ordinari** – I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono caratterizzati da un **"importo di riferimento"** ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento (Seminativi e zootecnia); tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari (**"superficie di riferimento"**) ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie foraggera ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione.
- **Di ritiro** – I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- **Speciali** – I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell' art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'art. 47 (pagamenti premi zootecnici) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

  La fissazione dei titoli come "speciali" non è automatica; essa è subordinata ad una richiesta esplicita da parte dell'agricoltore di voler aderire alla deroga ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, da fornire all'atto della domanda di fissazione. In mancanza di tale dichiarazione i titoli speciali vengono considerati come titoli ordinari.

I titoli sono provvisori e per poter essere utilizzati devono essere **"fissati"**.

Il valore del titolo non è definitivo; l'importo di riferimento potrà:

- ridursi per rientrare nel massimale di spesa nazionale previsto dai regolamenti comunitari;
- ridursi per alimentare la riserva nazionale necessaria per la costituzione dei titoli per gli agricoltori che si trovano nelle fattispecie previste all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ridursi dal 2006 per il valore ridotto da considerare per l'aiuto supplementare per il grano duro: nel 2005 l'importo per ettaro, nelle zone tradizionali, è di 291 €/ha, mentre per le zone non tradizionali è di 46 €/ha; tali importi dal 2006 passano rispettivamente a 285 €/ha e a 0 €/ha;

Inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbe:

- aumentare o ridursi per la considerazione di mutate situazioni aziendali a causa di variazioni aziendali registrate con le procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, entro il termine del 15 maggio 2005;
- aumentare a seguito della risoluzione di anomalie sulle domande del triennio di riferimento, intervenute ai sensi della circolare AGEA n. 38, del 16 novembre 2004, entro il 31 marzo 2005.

I **"titoli definitivi"** Le saranno comunicati entro il termine previsto dall'art. 12. par. 4, del reg. (CE) n. 795/2004, dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di premio unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 15 maggio 2005.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.
Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione del soggetto d'imposta non coincida esattamente con il cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B – RIEPILOGO DEI TITOLI PROVVISORI ASSEGNATI

Vengono riportati i dati relativi ai titoli provvisori assegnati.

Per ciascun gruppo di titoli (uguale tipologia, uguale valore nominale, stessa superficie o stesso numero di UBA, stessa tipologia di vincolo), vengono riportate le seguenti informazioni:

- Tipologia titoli: può assumere i valori di "ordinari", "di ritiro", "speciali".
- Numero titoli: è il quantitativo di titoli assegnati al destinatario della comunicazione.
- Valore unitario provvisorio: è il valore nominale, suscettibile di decremento ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso in euro e in centesimi di euro, di ciascun titolo facente parte del gruppo.
- Superficie: è la superficie riferita a ciascun singolo titolo, presente solo per i titoli ordinari e di ritiro, espressa per singolo titolo <u>in 1 ettaro</u> o <u>frazione di</u> ettaro, da dichiarare nella domanda di aiuto per poter utilizzare i titoli facenti parte del gruppo.
- Numero di UBA: è presente solo per i titoli speciali e rappresenta il numero di capi animali espresso in unità di bestiame adulto, che è necessario detenere per utilizzare ciascun titolo facente parte del gruppo se non si intende accompagnarlo ad un corrispondente ettaro di terreno ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

  Il numero degli UBA è presente solo per i titoli speciali.
- Codice titolo da progressivo a progressivo: indicano, rispettivamente, il codice progressivo di partenza che individua univocamente il primo titolo e il codice progressivo di arrivo che individua l'ultimo titolo facente parte del gruppo.

  I titoli di un determinato gruppo sono quindi caratterizzati da una codifica compresa tra il primo e l'ultimo progressivo e da un pari valore.
- Soggetto a vincolo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003: l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che gli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento (nel 2001 o nel 2002) devono avere un importo e una superficie di riferimento calcolata basandosi su una media riferita al numero di anni durante i quali hanno svolto la loro attività agricola.

  Lo stesso regolamento, all'articolo 43, paragrafo 1, III comma, prevede che i titoli generati con tale diversa metodologia di calcolo basata su un media "ponderata" siano assimilati a titoli da riserva e comportano i seguenti vincoli sanciti dall'articolo 42, paragrafo 8 del citato regolamento comunitario:

  - Divieto di trasferimento dei titoli per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione
  - Restituzione immediata alla riserva nazionale in caso di non utilizzo dei titoli in ciascun anno del suddetto quinquennio

  Se questo spazio è valorizzato con "SI", indica che esiste il vincolo sopradescritto, se è impostato con "NO", il titolo non ha tale vincolo.

La presenza, a fianco di una gruppo di titoli, di un CUAA, diverso da quello del destinatario della presente comunicazione, indica il codice fiscale del soggetto beneficiario dei dati che hanno originato il calcolo dei titoli stessi e che sono stati trasferiti al titolare della comunicazione, attraverso la registrazione di una o più delle variazioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Cosa fare dopo aver letto la comunicazione

Se non sono intervenute modifiche dopo la data della presente comunicazione:

- Nel caso in cui Ella abbia conferito mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), oppure voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso e confermare i titoli comunicati, attraverso **la domanda di fissazione,** da presentarsi, a partire dal **15 marzo 2005** e entro e non oltre il **15 maggio 2005,** secondo le modalità indicate negli appositi provvedimenti emanati dagli Organismi pagatori competenti.

  Dopo aver fissato i titoli sarà possibile, sempre con l'assistenza del CAA prescelto, fare **domanda di accesso al regime di pagamento unico,** secondo le modalità e le tempistiche previste nei provvedimenti emanati dall'Organismo Pagatore competente, entro e non oltre il **15 maggio 2005**, dichiarando le particelle che costituiscono gli ettari di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1782/2003, per accedere al pagamento dell'aiuto.

  Se, invece, non ha dato mandato a nessun **CAA**, né intende farlo, presenterà la domanda di fissazione e la domanda di accesso al regime di pagamento unico, entro il 15 maggio 2005, secondo le modalità descritte negli appositi provvedimenti dell'Organismo Pagatore competente.

Se sono intervenute modifiche dopo la data della presente comunicazione (anomalie risolte con l'amministrazione oppure necessità di registrare variazioni aziendali):

1. Il regolamento (CE) n. 795/2004, agli articoli 14 e 15, prevede che le fattispecie che riguardano i cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, quelli che riguardano le fusioni e le scissioni, che avvengano entro il 15 maggio 2005, possono essere dichiarati entro la stessa data.

   Se Ella ha la necessità di registrare un movimento aziendale relativo a:

   - successione effettiva o anticipata;
   - cambiamenti della forma giuridica o della denominazione;
   - fusioni o scissioni;

   può operare come già riportato nella circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 disponibile al seguente indirizzo internet:

   <u>http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezione/default.htm</u>

   e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, entro e non oltre la presentazione della domanda di fissazione dei propri titoli e comunque entro il 15 maggio 2005.
2. Eventuali variazioni dovute alla risoluzione di anomalie possono produrre cambiamenti d'ufficio sul valore dei titoli (incrementi nel valore e nel numero dei titoli).

Entrambi i casi avranno come effetto il ricalcolo dei titoli contenuti nella presente comunicazione.

Se al momento del ricalcolo la domanda di fissazione non è stata ancora presentata, Ella troverà la nuova situazione aggiornata al momento della domanda.

Se le modifiche dovessero intercorrere dopo la domanda di fissazione, e comunque entro il 15 maggio 2005, si procederà d'ufficio alla fissazione degli eventuali nuovi titoli a Lei spettanti.

Se Ella dovesse aver già provveduto a presentare una domanda di aiuto, nel caso di nuovi titoli a Lei spettanti, si procederà ad informarLa tempestivamente per consentirLe di presentare idonea domanda di rettifica secondo i tempi e le modalità previste dall'Organismo Pagatore competente.

ALLEGATO 2

Calcolo dell'importo di riferimento e della superficie di riferimento effettuato ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003

L'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone alla lettera A.:

A. Aiuti alle superfici

1. Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1 Per i cereali, compresi il frumento duro, i semi oleosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

–63 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

In deroga all'articolo 38, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base del numero di ettari per il quale è stato erogato un aiuto negli anni civili 2001 e 2002.

1.2 Per il riso:

–102 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:

Stati membri	Rese (t/ha)
Italia	6,04

1.3 Per i legumi da granella:

–per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,

–per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.

2. Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

–291 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,

–285 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:

–46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.

3. Ai fini dell'applicazione dei punti precedenti, per "numero di ettari" si intende il numero di ettari determinato corrispondente a ciascun tipo di aiuto alla superficie elencato nell'allegato VI del presente regolamento per il quale sono state rispettate tutte le condizioni previste nella normativa per la concessione dell'aiuto, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per quanto riguarda il riso, in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, se le superfici destinate alla risicoltura in uno Stato membro nel periodo di riferimento superano la superficie massima garantita per quel periodo, l'importo per ettaro viene ridotto proporzionalmente.

In applicazione di quanto previsto dal testo comunitario, è stato adottato un algoritmo, che viene descritto nella seguente tabella 1; in essa sono riportate le modalità di calcolo adottate per la definizione degli importi di riferimento e delle superfici di riferimento derivanti dagli aiuti alle superfici specificati nella tabella stessa:

TABELLA 1: ALGORITMI AIUTI ALLE SUPERFICI

Tipo premio	Importo di riferimento	Superficie di riferimento	Note
MAIS	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
GRANO DURO	(Superficie ammessa al premio al netto sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
ALTRI CEREALI	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
SOIA	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
GIRASOLE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
COLZA E RAVIZZONE AUTUN.	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PIANTE PROTEICHE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
COLTURE CONSOCIATE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
LINO NON TESSILE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
SUPERFICI A RIPOSO ROT.	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni + superficie ammissibile ma non pagabile * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni + superficie ammissibile ma non pagabile	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
MESSA A RIPOSO ROTAZIONALE NON ALIMENTARE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
SUP MESSE A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASF. IN BIOGAS	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
LINO DA FIBRA	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004 (media su due anni)
CANAPA	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n.1251/99 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004 (media su due anni)

TABELLA 1: ALGORITMI AIUTI ALLE SUPERFICI

Tipo premio	Importo di riferimento	Superficie di riferimento	Note
FORAGGERE		tutte le superfici foraggere dichiarate nel periodo di riferimento. In particolare tali superfici corrispondono alle dichiarazioni delle domande di aiuto del triennio con i seguenti codici utilizzo: 1. tutti i codici coltura dichiarati con utilizzo 013 (foraggere utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio zootecnico) 2. i seguenti codici coltura del codice utilizzo 010 (altre utilizzazioni), solo per la campagna 2000: ▪ 033 Erba Medica ▪ 034 Trifoglio ▪ 036 Prato ▪ 037 Prato – Pascolo ▪ 038 Pascolo ▪ 039 Mais da Foraggio ▪ 040 Altre Foraggere ▪ 062 Erbaio di graminacee ▪ 063 Erbaio di leguminose ▪ 064 Erbaio misto	
LENTICCHIE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni) * 181 €/ha	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	
CECI	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni) * 181 €/ha	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	
VECCE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni) * 175,02 (se superficie 2000, altrimenti 176,60 se superficie 2001 o 150,52 se superficie 2002) €/ha	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni	
RISONE	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale * 6,04 t/ha) * 102 €/t	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale	
GRANO DURO SUPPLEMENTARE (in zone tradizionali)	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale) * 291 €/ha * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
GRANO DURO SUPPLEMENTARE (in zone non tradizionali)	(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale) * 46 €/ha * 0,92	Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e comprensiva degli abbattimenti per il superamento della superficie nazionale	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004

Ignorando il contenuto della lettera B., relativo al pagamento per la fecola di patate che non viene erogato in Italia, la successiva lettera C. del citato testo comunitario, relativo ai premi per animali e supplementi, prevede:

C. Premi per animali e supplementi

Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero degli animali per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 o dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001.

In deroga all'articolo 38, per i pagamenti supplementari concessi per le carni ovine e caprine ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001, articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino[1], la media è calcolata in base al numero di capi per i quali è stato concesso il pagamento per l'anno civile 2002.

Non sono tuttavia da considerare i pagamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999[2].

Inoltre, in deroga all'articolo 38, qualora si applichi l'articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione, il numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno nel quale tali misure sono state applicate da considerare per il calcolo dell'importo di riferimento non deve essere superiore alla media del numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno o negli anni nei quali tali misure non sono state applicate[3].

In applicazione di quanto previsto dal testo comunitario, è stato adottato un algoritmo, che viene descritto nella seguente tabella 2; in essa sono riportate le modalità di calcolo adottate per la definizione degli importi di riferimento derivanti dai premi per animali e relativi supplementi specificati nella tabella stessa; oltre a ciò sono elencate le modalità di calcolo del numero di UBA (Unità di Bestiame Adulto) per la definizione del vincolo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento(CE) n. 1782/2003 (nei titoli speciali – sottoposti a condizioni particolari):

TABELLA 2: ALGORITMI PREMI PER ANIMALI E SUPPLEMENTI

Tipologia premio	Tipo allevamento	Importo di riferimento	Vincolo ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del reg. (CE) 1782/2003	Note
VACCA NUTRICE	VACCHE NUTRICI TOTALE SPECIALIZZATE + MISTE	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 200 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 1,00	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
VACCA NUTRICE	GIOVENCHE : ETA' COMPRESA TRA 6 E 24 MESI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 200 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,60	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
VACCA NUTRICE	GIOVENCHE : ETA' SUPERIORE A 24 MESI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 200 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 1,00	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMIO COMPLEMENTARE VACCA NUTRICE	PREMIO COMPLEMENTARE VACCHE NUTRICI QUOTA NAZIONALE(REGIONE 01 - 12)	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 50 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004

[1] Premi supplementari ovicaprini

[2] Non applicabile

[3] Non applicabile

TABELLA 2: ALGORITMI PREMI PER ANIMALI E SUPPLEMENTI				
Tipologia premio	**Tipo allevamento**	**Importo di riferimento**	**Vincolo ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del reg. (CE) 1782/2003**	**Note**
PREMIO COMPLEMENTARE VACCA NUTRICE	PREMIO COMPLEMENTARE VACCHE NUTRICI QUOTA NAZIONALE(REGIONE 13 - 20)	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 25,85 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMIO COMPLEMENTARE VACCA NUTRICE	PREMIO COMPLEMENTARE VACCHE NUTRICI QUOTA FEOGA	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 24,15 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - TORI	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI – TORI – CAPI TRA 6 E 24 MESI D'ETA'	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 210 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,60	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - CASTRATI	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI – CASTRATI – CAPI OLTRE 24 MESI D'ETA'	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 150 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 1,00	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - CASTRATI	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI – CASTRATI – CAPI TRA 6 E 24 MESI D'ETA'	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 150 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,60	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI VACCA NUTRICE LIBRO GENEALOGICO	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI VACCA NUTRICE LIBRO GENEALOGICO	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 62 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' INFERIORE A 1,4 UBA/HA	ESTENSIVIZZAZIONE BOVINI MASCHI - COEFF. 0-1.4	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 80 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' INFERIORE A 1,4 UBA/HA	ESTENSIVIZZAZIONE VACCHE NUTRICI - COEFF. 0-1.4	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 80 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' TRA 1,4 E 1,8 UBA/HA	ESTENSIVIZZAZIONE BOVINI MASCHI - COEFF. 1.4-1.8	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 40 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' TRA 1,4 E 1,8 UBA/HA	ESTENSIVIZZAZIONE VACCHE NUTRICI - COEFF. 1.4-1.8	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 40 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
MACELLAZIONE - VITELLI	MACELLAZIONE CAPI FINO A 7 MESI - VITELLI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 50 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,25	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
MACELLAZIONE - BOVINI ADULTI	MACELLAZIONE CAPI DI ALMENO 8 MESI - BOVINI ADULTI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 80 €/capo * 0,93	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,70	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE BOVINI MASCHI	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE BOVINI MASCHI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni *19 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE GIOVENCHE LIBRO GENEALOGICO	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE GIOVENCHE LIBRO GENEALOGICO	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 62 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CONSORZI ETICHETTATURA	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CONSORZI ETICHETTATURA	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 50 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE AZIENDE BIOLOGICHE	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE AZIENDE BIOLOGICHE	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 150 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004

TABELLA 2: ALGORITMI PREMI PER ANIMALI E SUPPLEMENTI

Tipologia premio	Tipo allevamento	Importo di riferimento	Vincolo ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del reg. (CE) 1782/2003	Note
PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CAPI IGP	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CAPI IGP	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 100 €/capo * 0,93		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
CAPRE	CAPRE	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 16,8 €/capo * 0,95	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,15	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
AGNELLI LEGGERI	AGNELLI LEGGERI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 16,8 €/capo * 0,95	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,15	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
AGNELLI PESANTI	AGNELLI PESANTI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 21 €/capo * 0,95	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 0,15	La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMI AGGIUNTIVI OVICAPRINI - ZONA SVANTAGGIATA	ZONA SVANTAGGIATA CAPRE	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 7 €/capo * 0,95		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMI AGGIUNTIVI OVICAPRINI - ZONA SVANTAGGIATA	ZONA SVANTAGGIATA AGNELLI LEGGERI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 7 €/capo * 0,95		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMI AGGIUNTIVI OVICAPRINI - ZONA SVANTAGGIATA	ZONA SVANTAGGIATA AGNELLI PESANTI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 7 €/capo * 0,95		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMI SUPPLEMENTARI OVICAPRINI	PRODUTTORI ASSOCIATI – AGNELLI PESANTI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 3,5 €/capo * 0,95		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMI SUPPLEMENTARI OVICAPRINI	PRODUTTORI ASSOCIATI – AGNELLI LEGGERI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 3,5 €/capo * 0,95		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004
PREMI SUPPLEMENTARI OVICAPRINI	PRODUTTORI NON ASSOCIATI – AGNELLI LEGGERI	Numero di capi ammessi al premio senza le sanzioni * 1,22 €/capo * 0,95		La formula dell'importo di riferimento tiene conto delle riduzioni introdotte dall'articolo 8 del DM 1787 del 5 agosto 2004

Con riferimento a quanto previsto alla lettera D. dell'allegato VII del regolamento comunitario:

D. <u>Foraggi essiccati</u>

Se l'agricoltore ha consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, gli Stati membri calcolano l'ammontare da includere nell'importo di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento citato è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti dei seguenti massimali, espressi in milioni di EUR:

Stato membro	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi disidratati)	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi essiccati al sole)	Massimale complessivo
Italia	17,999	1,586	19,585

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo degli importi di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti della superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione o di una dichiarazione sulle superfici.

La seguente tabella 3 descrive le modalità di calcolo utilizzate per la definizione degli importi di riferimento e delle superfici di riferimento derivanti dagli aiuti erogati per i foraggi essiccati:

TABELLA 3: ALGORITMI FORAGGI ESSICCATI			
Tipo premio	**Importo di riferimento**	**Superficie di riferimento**	**Note**
FORAGGI DISIDRATATI	(Prodotto ammesso al premio dell'agricoltore / Prodotto ammesso totale dell'anno) * 17.999.000 €	Superficie dichiarata nei contratti FE oppure, se assente, superficie dichiarata applicando la resa nazionale alle consegne annuali	Sia gli importi di riferimento che le superfici di riferimento devono rientrare rispettivamente nel massimale nazionale e nella superficie di base.
FORAGGI ESSICCATI AL SOLE	(Prodotto ammesso al premio dell'agricoltore / Prodotto ammesso totale dell'anno) * 1.586.000 €	Superficie dichiarata nei contratti FE oppure, se assente, superficie dichiarata applicando la resa nazionale alle consegne annuali	Sia gli importi di riferimento che le superfici di riferimento devono rientrare rispettivamente nel massimale nazionale e nella superficie di base.

I successivi paragrafi del testo comunitario vengono omessi perché riguardano aiuti non gestiti in Italia, oppure aiuti che il Governo italiano ha deciso di mantenere accoppiati alla produzione, oppure aiuti il cui confluire nel premio unico disaccoppiato è previsto solo dal 2006 con modalità ancora da definire.

E. <u>Aiuti regionali</u>

Omissis... (aiuti per Finlandia e Svezia a nord del 62° parallelo, per i dipartimenti francesi d'oltremare, per le Azzorre e Madera, per le Canarie, per le isole minori del mar Egeo)

F. Aiuti per le sementi

Omissis... (aiuto accoppiato alla produzione)

G. Cotone

Omissis... (solo per Grecia, Spagna e Portogallo)

H. Olio di oliva

Omissis... *(applicazione dal 2006 secondo modalità da definire).*

I. Tabacco greggio

Omissis... *(applicazione dal 2006 secondo modalità da definire).*

J. Luppolo

Omissis... (l'Italia non è regione produttrice di luppolo)

Regole generali

Di seguito si elencano i passi procedurali per la definizione ed il calcolo dei titoli provvisori:

1. Gli algoritmi descritti nelle tabelle 1, 2 e 3 sono applicati su ciascun dato di riferimento di ogni anno del triennio preso in esame per l'agricoltore ottenendo **gli importi e le superfici di riferimento** di ciascun dato annuale.
2. Sommando gli importi e le superfici di riferimento di ciascun anno, a livello di singolo regime di premio, si ottengono **gli importi e le superfici di riferimento totali triennali**. Tali valori possono non comprendere quei dati del periodo di riferimento per i quali l'agricoltore ha chiesto l'esclusione dal calcolo ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (circostanze eccezionali).
3. Si passa alla considerazione del **divisore di prodotto** per il calcolo della media triennale. Questo divisore è pari a 3 per tutti i regimi di premio, con le seguenti eccezioni:
   - Lino da fibra: media su due anni (2001 e 2002)
   - Canapa: media su due anni (2001 e 2002)
   - Premio supplementare ovicaprini su un anno (2002)

   Si sottolinea che i seguenti regimi di premio, pur essendo partiti dal 2001, avranno una media calcolata su tre anni:

   - Premi supplementari macellazione – consorzi etichettatura
   - Premi supplementari macellazione – aziende biologiche
   - Premi supplementari macellazione – capi IGP

   Il divisore di prodotto può assumere un valore diverso se l'agricoltore, richiedendo la considerazione di una **circostanza eccezionale** ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, non vuole che sia considerato il dato relativo alla o alle annualità coinvolte dalla circostanza eccezionale; in questo caso il valore del divisore di prodotto può essere uguale a 1 o 2 a seconda del numero di annualità interessate dalla circostanza eccezionale.
4. Il passo successivo è quello di ricavare il **divisore individuale** per il calcolo delle medie individuali.

   Il divisore individuale è uguale al divisore di prodotto per tutti gli agricoltori storici; può essere uguale a 1 o a 2 nel caso degli agricoltori che hanno iniziato l'attività nel periodo di riferimento (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003) che abbiano dichiarato di essere tali nella ricognizione preventiva.

   Si precisa che, ai sensi dell'art. 37, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, se un agricoltore ha iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento, il calcolo della media dei pagamenti ricevuti si riferisce ai soli anni in cui detti pagamenti sono stati percepiti, se nell'anno iniziale erano già spirati i termini per presentare una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI del citato regolamento.
5. Per ricavare **l'importo medio triennale** e **la superficie media triennale** occorre applicare il divisore individuale agli importi e alle superfici totali triennali.
6. A questo punto si passa alla **verifica del tipo di titoli** da assegnare:
   - Titoli di ritiro: si ricavano dividendo l'importo medio triennale proveniente dalle superfici a riposo obbligatorio per la superficie media triennale del set-aside obbligatorio. Il numero dei titoli è uguale al numero di ettari della superficie media triennale del set-aside obbligatorio arrotondata per eccesso; ciascun titolo è

caratterizzato da un valore di superficie e da un importo unitario: la superficie di ciascun titolo è uguale a 1 ettaro, salvo, se del caso, l'ultimo che potrebbe essere uguale alla porzione di ettaro (espressa in are) corrispondente al numero di decimali della superficie media triennale corrispondente al set-aside.

Esempio 1:

importo medio triennale da set aside = 5.000 €

superficie media triennale da set aside = 20,25 ha

numero di titoli di ritiro = 21

superficie dei primi 20 titoli di ritiro = 1 ha

superficie del 21° titolo di ritiro = 0,25 ha

valore di ciascun titolo di ritiro da un ettaro = 246,91 €

valore del titolo di ritiro da 0,25 ha = 61,73 €

Titoli ordinari: si ricavano dividendo l'importo medio triennale (senza set-aside obbligatorio) per la superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio); il valore risultante da tale divisione non può essere superiore a 5.000 €, l'eventuale eccedenza deve essere stornata per il calcolo di titoli speciali. Il numero dei titoli ordinari è uguale al numero di ettari della superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio) arrotondata per eccesso; ciascun titolo è caratterizzato da un valore di superficie e da un importo unitario: la superficie di ciascun titolo è uguale a 1 ettaro, salvo, se del caso, l'ultimo che potrebbe essere uguale alla porzione di ettaro (espressa in are) corrispondente al numero di decimali della superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio).

Esempio 2:

importo medio triennale (senza set-aside obbligatorio) = 40.000 €

superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio) = 100,61 ha

numero di titoli ordinari = 101

superficie dei primi 100 titoli ordinari = 1 ha

superficie del 101° titolo ordinario = 0,61 ha

valore di ciascun titolo ordinario da un ettaro = 397,57 €

valore del titolo ordinario da 0,61 ha = 242,52 €

Esempio 3:

importo medio triennale (senza set-aside obbligatorio) = 250.000 €

superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio) = 45,21 ha

numero di titoli ordinari = 46

superficie dei primi 45 titoli ordinari = 1 ha

superficie del 46° titolo ordinario = 0,21 ha

valore di ciascun titolo ordinario da un ettaro = 5.000 (5529,75 eccede il limite dei 5.000 €)

valore del titolo ordinario da 0,21 ha = 1.050

importo medio triennale stornato per il calcolo dei titoli speciali = 23.950 €

- Titoli speciali: vengono creati in presenza di un importo medio triennale senza superficie

media triennale o nei casi in cui il calcolo dei titoli ordinari produca una storno per un valore dei titoli ordinari superiore ai 5.000 €/ha. Il numero dei titoli speciali è ottenuto dividendo l'importo medio triennale residuo, dopo il calcolo dei titoli ordinari, per il taglio di 5.000 €, il risultato va arrotondato per eccesso. Il valore di ciascun titolo speciale è uguale al sopraccitato taglio di 5.000 €, salvo l'eventuale ultimo il cui valore è uguale alla differenza tra importo medio triennale residuo, dopo il calcolo dei titoli ordinari, e valore di 5.000 € moltiplicato per il numero intero (senza decimali) dei titoli speciali.

Ciascun titolo speciale è portatore di un vincolo ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*in deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 gli agricoltori che dispongono di tali titoli all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli, perché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in UBA*); tale vincolo è calcolato ricavando anzitutto il rapporto tra importo di riferimento dei titoli speciali e importo di riferimento medio triennale dell'agricoltore; tale rapporto viene moltiplicato per il numero di UBA medio ottenuto applicando gli algoritmi previsti nella tabella n. 2 del presente documento per tutte le linee di premio che prevedono il calcolo degli UBA; il numero complessivo ricavato viene moltiplicato per il 50%; il numero di UBA che equivale al vincolo dell'agricoltore, viene quindi suddiviso tra i titoli speciali calcolati per lo stesso.

Esempio 4

importo medio triennale per i titoli speciali (dopo il calcolo dei titoli ordinari)= 23.950 €

numero di titoli speciali (importo / 5.000 €) = 5 (4,79)

valore dei 4 titoli speciali "interi" = 5.000 €

valore del titolo speciale "decimali" = 3.950 €

importo di riferimento ricavato dai premi zootecnici = 225.000 €

rapporto tra importo per titoli speciali e importo premi zootecnici = 0,1064

numero di UBA medio dai premi zootecnici (tab. 2) = 5.894,25 UBA

numero di UBA complessivi per titoli speciali = 627,41 UBA

numero di UBA da vincolo (50%) = 313,71 UBA

numero di UBA vincolati per titolo speciale "intero" = 65,49 UBA

numero di UBA vincolati del titolo speciale "decimale" = 51,74 UBA

ALLEGATO 3

[ORGANISMO PAGATORE]

DOMANDA DI FISSAZIONE DEI TITOLI
Reg. (CE) n. 1782/03

QUADRO A - AZIENDA ASSEGNATARIA DEI TITOLI PROVVISORI

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE ASSEGNATARIO DEI TITOLI PROVVISORI

CUAA (Codice Fiscale) | PARTITA IVA | ☐ Barrare se ditta individuale

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG.E.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA @

RAPPRESENTANTE LEGALE ☐ TIPO DI RAPPRESENTANZA | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

SEZ. II - Dati identificativi dell'acquirente delegato (art. 17 del Reg. (CE) n. 795/2004)

ACQUIRENTE DELEGATO (DESTINATARIO DEI TITOLI FISSATI)

CUAA (Codice Fiscale) | PARTITA IVA | ☐ Barrare se ditta individuale

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

RAPPRESENTANTE LEGALE ☐ TIPO DI RAPPRESENTANZA | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

QUADRO B - RIEPILOGO TITOLI FISSATI

TITOLI ORDINARI n. | **TITOLI DI RITIRO n.** | **TITOLI SPECIALI CONFERMATI n.**

TITOLI SPECIALI CONVERTITI IN ORDINARI n.

Quadro C n.

CUAA

NUMERO DOMANDA

Allegato 3

QUADRO C - ELENCO DEI TITOLI

	IDENTIFICATIVO	Tipo (Ordinario, Di ritiro, Speciale)	Superficie		UBA		Valore provvisorio (EURO)	Richiesta di conferma dei titoli speciali	IN CASO DI VENDITA / AFFITTO				
			Ettari	Are	Interi	Decimali			tipologia trasferimento (vendita ex art. 17- o affitto ex art. 27)	CUAA Destinatario	superficie trasferita		% trasferita
											ettari	are	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

CUAA [ ] NUMERO DOMANDA [ ]

Allegato 3

QUADRO D - DICHIARAZIONI E ALLEGATI

Il sottoscritto ______________________________, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004,

[1] richiede [2] non richiede la fissazione dei titoli elencati nel Quadro C della presente domanda.
Per la fissazione dei titoli elencati nel Quadro C della presente domanda, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg.(CE) n. 1782/2003;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la fissazione dei titoli;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- che sui terreni per i quali è il legittimo ed esclusivo conduttore ha costituito il "Fascicolo aziendale" ai sensi della normativa nazionale vigente e delle disposizioni applicative dell'AGEA
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che le modifiche aziendali derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale, possono produrre cambiamenti d'ufficio sul numero e sul valore dei titoli;

dichiara, inoltre,

[3] ai sensi dell'art. 6 del D.M. 5 Agosto 2004, di disporre di una superficie agricola almeno pari a 0,3 ettari o, in alternativa, [4] di essere titolare esclusivamente di titoli speciali

[5] di aver venduto l'azienda [a] tutta [b] in parte, insieme ai titoli ad essa afferenti [c] tutti [d] in parte per ettari ____, __
e richiede la fissazione dei titoli oggetto del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 795/2004

[6] di aver ceduto in affitto l'azienda [a] tutta [b] in parte , insieme ai titoli ad essa afferenti e ad ettari ____, __
e richiede la fissazione dei titoli oggetto del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 795/2004

allega:

[7] fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

[8] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita Iva dell'azienda;

[9] fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda;

[10] copia dell'atto di compravendita o di affitto (obbligatorio per le dichiarazioni 5 e 6)

[11] delega del dante causa (obbligatoria in caso di vendita con fissazione dei titoli da parte dell'aquirente in nome e per conto dell'assegnatario dei titoli), prodotta con sottoscrizione autentica ai sensi dell'art. 21 del d.p.R n. 445/2000

il produttore che si avvale per la presentazione della domanda di un CAA (Centro Assistenza Agricola) deve consegnare obbligatoriamente allo stesso il presente modello di domanda unitamente alla documentazione prevista nel precedente punto 11
Nel caso di produttore in proprio, la suddetta documentazione di cui al punto 11 deve essere obbligatoriamente allegata al presente modulo di domanda di fissazione dei titoli.
Non è necessario allegare la documentazione prevista nei punti 7, 8, 9, 10 se già presente nel fascicolo aziendale

QUADRO E - SOTTOSCRIZIONE DOMANDA

CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. **ACIU.2005.130.**

Disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto MiPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 e del decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

All'AGEA
Ufficio monocratico
Area controlli
Area autorizzazione pagamenti
All'Organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA
All'Organismo pagatore della regione Emilia-Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della regione Lombardia - Direzione generale agricoltura
All'Organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA
All'Organismo pagatore della regione Basilicata - ARBEA
All'Ente nazionale risi
Al Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l.
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Segreteria tecnica
Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V

1. Premessa.

Con riferimento alla normativa sottoindicata si riportano di seguito le modalità applicative per l'ottenimento dell'aiuto supplementare, previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, nei settori dei seminativi e delle carni bovine, ovine e caprine. Potranno accedere al pagamento dei premi supplementari i produttori che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico, previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, per la quale saranno successivamente fornite istruzioni da parte degli Organismi pagatori competenti.

2. Riferimenti normativi.

2.1. *Normativa comunitaria.*

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003.

Regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Regolamento (CE) n. 1804/1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CE) n. 2081/1992 protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Regolamento (CE) n. 239/2005 recante modifiche al regolamento (CE) n. 796/2003.

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

2.2. *Normativa nazionale.*

Decreto MiPAF del 27 novembre 2001 - Modalità di applicazione del decreto MiPAF 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

Decreto MiPAF del 30 agosto 2000, n. 22601, recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative.

Decreto MiPAF del 27 novembre 2003 relativo alle modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati.

Decreto MiPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 - Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

Decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026, relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto MiPAF 5 agosto 2004.

Decreto MiPAF del 3 novembre 2004, n. 2668, recante modifiche ed integrazioni al decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.

Nota MiPAF del 2 dicembre 2004, n. D/568, della Direzione generale - Dipartimento delle politiche di mercato - Precisazioni relativamente all'avvicendamento colturale.

Decreto MiPAF del 9 dicembre 2004, n. D/580 - Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del regolamento CE 1782/03.

Nota MiPAF del 10 gennaio 2005 n. 7/segr - Dipartimento della qualità dei prodotti agro-alimentari e dei servizi - Precisazioni in merito alla dichiarazione delle sementi non-OGM.

3. Aiuto supplementare nel settore dei seminativi.

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano frumento duro (di cui alle varietà elencate nell'allegato *A* del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004 ed integrate con decreto MiPAF n. 2668 del 3 novembre 2004), frumento tenero, mais, oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

3.1. *Quantitativi minimi di semente.*

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1ª e 2ª riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9 dicembre 2004 (allegato 1).

3.2. *Utilizzazione di sementi certificate non-OGM e conformi al decreto MiPAF del 27 novembre 2003.*

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27 novembre 2003;

le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

3.3. *Adempimenti del produttore.*

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo organismo ufficiale di certificazione [1] concernenti:

identificazione della partita «ENSE»;

categoria;

specie;

varietà.

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2005 mentre per le colture primaverili estive non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina;

b) qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto *a)* il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali. Fermo restando l'obbligo di allegare alla domanda la copia della fattura di acquisto — per le sole colture autunno-vernine — qualora il produttore non disponga più dei cartellini varietali, è consentito presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà — resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 — contenente almeno i seguenti elementi:

il motivo della indisponibilità dei cartellini;

l'indicazione della categoria, della specie e della varietà utilizzata per la semina;

c) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n. 1096/1971, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata;

d) ai fini della dichiarazione non-OGM (Organismi geneticamente modificati), i produttori di mais e soia hanno l'obbligo di allegare in domanda copia della dichiarazione della ditta sementiera, fornita ai sensi del decreto MiPAF del 27 novembre 2003 (vedere l'esempio riportato all'allegato 2); le dichiarazioni delle ditte sementiere possono essere rese, in alternativa alla forma cartacea libera, sui documenti commerciali (documento di trasporto e/o fattura di vendita), ovvero sul cartellino del produttore, ovvero sulla confezione della semente;

e) i produttori di cereali e delle altre colture previste dall'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, hanno l'obbligo di allegare in domanda copia della dichiarazione non-OGM della ditta sementiera (vedere l'esempio riportato all'allegato 3); le dichiarazioni delle ditte sementiere possono essere rese, in alternativa alla forma cartacea libera, sui documenti commerciali (documento di trasporto e/o fattura di vendita), ovvero sul cartellino del produttore, ovvero sulla confezione della semente.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno cinque anni ed esibita in caso di controllo:

originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE [2].

Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della «dichiarazione di ritiro dei cartellini» rilasciata dall'Ente stesso;

copia fatture di acquisto.

---

[1] Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri Paesi dell'Unione europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE». In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione «Regole e norme CE» (in inglese: «EC rules and standars»).

[2] Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri Paesi dell'Unione europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE». In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione «Regole e norme CE» (in inglese: «EC rules and standars»).

3.4. *Requisiti colturali.*

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua «l'ordinaria» tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare, al momento del controllo, la seguente documentazione:

provvedimento dell'autorità competente (protezione civile, regione, ecc.) che accerti lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa;

certificato concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;

perizia asseverata in originale, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Gli atti sopra indicati devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, indicando le relative particelle catastali.

3.5. *Avvicendamento.*

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, punto *d)*, del decreto MiPAF n. 2026, è stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/03. È altresì consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Il produttore che richieda l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l'impegno non venisse rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sarà presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procederà a recuperare gli importi indebitamente percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo 3.6). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.

Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio *a)* - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa:

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	SI	SI
II anno 2006	girasole (rinnovo)		
III anno 2007	fave (miglioratrice)		
IV anno 2008	pisello (miglioratrice)		

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	NO	NO
II anno 2006	fave (miglioratrice)		
III anno 2007	girasole (rinnovo)	SI	SI
IV anno 2008	fave (miglioratrice)		

esempio *b)* - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non è ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti:

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	NO	NO
II anno 2006	grano (depauperante)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	segale(depauperante)		

esempio *c)* - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici:

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	SI	SI
II anno 2006	mais (da rinnovo)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	mais (da rinnovo)		

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce); proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci); semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino); piante da fibra (canapa, lino);

colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro).

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, barbabietola da zucchero, foraggere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. «disattivati»), altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	SI	NO
II anno 2006	orzo (depauperante)	SI	SI

3.6. *Calcolo dell'esito e applicazione delle sanzioni sul premio supplementare.*

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del regolamento (CE) n. 796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2005 per il 2006), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti *a*, *b*, *c*, *d*, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004) la superficie dichiarata, risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Dichiarazione eccessiva intenzionale: se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'agricoltore verrà escluso dal pagamento secondo le modalità riportate nell'art. 53 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Di seguito si dettagliano i criteri per le selezione delle domande da sottoporre alle sanzioni previste dal citato regolamento:

aziende campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati);

aziende non campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati).

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

Esempio *A)*

È stato richiesto il pagamento del premio supplementare «grano duro» di cui all'art. 1, comma 2, punto *a*, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.

Superficie dichiarata: ha 1,00 grano duro

Superficie accertata: ha 0,10 medica
ha 0,90 grano duro

Differenza %: ha 1,00 − ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare «grano duro» di cui all'art. 1, comma 2, punto *a*, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

superficie determinata: ha 0,9;

eccedenza constatata: ha 0,1;

superficie sanzionata: ha 0,1 x 2 = Ha 0,2;

superficie ammissibile al pagamento: ha 0,9 − ha 0,2 = ha 0,7.

La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Esempio *B)*

È stato richiesto il pagamento del premio supplementare «avvicendamento» di cui all'art. 1, comma 2, punto *d*, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004.

Superficie dichiarata: ha 1,00 girasole

Superficie accertata: ha 0,90 girasole
ha 0,10 grano tenero

Differenza %: ha 1,00 − ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare «avvicendamento» di

cui all'art. 1, comma 2, punto *d*, del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004, risulta inferiore alla superficie dichiarata.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

superficie determinata: ha 0,9;

eccedenza constatata: ha 0,1;

superficie sanzionata: ha 0,1 x 2 = Ha 0,2;

superficie ammissibile al pagamento: ha 0,9 − ha 0,2 = ha 0,7.

La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

3.7. *Importo massimo dei premi supplementari nel settore dei seminativi.*

Nel corso di un anno può essere riconosciuto — per la stessa superficie — soltanto uno degli aiuti supplementari di cui al punto 3 della presente circolare.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a € 180 per ettaro.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari di cui al punto 3, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore seminativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 118/2005, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4. Aiuto supplementare settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine.

4.1. *Aiuto supplementare settore delle carni bovine.*

4.1.1. Premi relativi al mantenimento degli animali.

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe nazionale bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

4.1.1.1. *Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne).*

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27 novembre 2001 (allegato 4), nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici.

4.1.1.2. *Vacche e altri bovini allevati secondo metodi estensivi.*

Rientrano in questa categoria i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggiere totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a sei mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a cinquanta giorni continuativi;

oppure

0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;

oppure

0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a cinque mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato *B* del decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004, integrato dal decreto MiPAF n. 2668 del 3 novembre 2004 (allegato 5), che, nel periodo 1° gen-

naio-31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a sei mesi;

altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai sette anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1º gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a sei mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;

bovini — allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA — di età compresa tra gli otto e i venti mesi, detenuti in azienda nel periodo 1º gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna per almeno sette mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno sette mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i quindici ed i ventisette mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di sette mesi in azienda viene calcolata negli otto mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

4.1.1.3. *Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche di cui ai punti 4.1.1.1 e 4.1.1.2.*

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di venti giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'organismo pagatore deve essere informato della sostituzione entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali. Le comunicazioni, compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante apposita modulistica.

L'organismo pagatore disciplinerà con propri provvedimenti le modalità per il reperimento della modulistica e per la ricezione delle informazioni da parte dei produttori.

4.1.2. Premi relativi alla macellazione.

Può, altresì, accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);

previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);

in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1º gennaio-31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a dodici mesi e inferiore a ventisei mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro trenta giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

4.1.3. Importo massimo dei premi supplementari per i bovini.

I premi di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a € 180 /capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari i cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 118/05, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4.2. *Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine.*

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di cinquanta capi che conducono gli animali al pascolo per almeno centoventi giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno centoventi giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (centoventi giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di

pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'organismo pagatore competente.

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'organismo pagatore competente almeno cinque giorni prima.

L'organismo pagatore disciplinerà con propri provvedimenti le modalità per il reperimento della modulistica e per la ricezione delle informazioni da parte dei produttori.

4.2.1. Importo massimo dei premi supplementari per ovini e caprini.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a € 15 /capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari di cui al punto 4.2, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovi-caprine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 118/2005, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

4.3. *Sanzioni.*

4.3.1. Aiuto supplementare settore delle carni bovine.

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe nazionale bovina, nel caso in cui un animale appartenente alla categoria richiesta a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso — a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 art. 16, paragrafo 3, secondo comma lettera *b* — sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell'art. 59 del medesimo regolamento «Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto».

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Sulla base di quanto riportato nell'art. 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato sole se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n. 796/2004.

4.3.2. Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine.

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che — durante il periodo di permanenza dichiarato — non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore dell'area di coordinamento: NANNI

Elenco allegati:

Allegato 1 - Allegato al decreto MiPAF n. 580 del 9 dicembre 2004.

Allegato 2 - Esempio modulo «Dichiarazione della ditta sementiera per mais e soia».

Allegato 3 - Esempio modulo «Dichiarazione della ditta sementiera per colture diverse da mais e soia».

Allegato 4 - elenco razze da carne di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2001.

Allegato 5 - allegato *B* del decreto ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004 così come integrato dal decreto ministeriale n. 2668 del 3 settembre 2004.

ALLEGATO 1

SEMINATIVI	Quantitativo minimo di seme certificato (Kg. / ettaro)
Frumento duro	180
Frumento tenero	160
Triticale	160
Spelta	160
Segale	120
Orzo	120
Avena	140
Granturco	15 oppure 2,5 unità
Sorgo da granella	15
Grano saraceno	60
Miglio	10
Scagliola	10
Farro	160
Mais dolce	20
Fave di soia	70
Semi di ravizzone o di colza	6
Semi di girasole	5 oppure 1 unità
Piselli	100
Fave e favette	80
Lupini dolci	130
Semi di lino	60
Lino da fibra	90
Canapa	35

ALLEGATO 2

Esempio di dichiarazione della ditta sementiera per mais e soia

(carta intestata azienda sementiera)

Dichiarazione varietà non-ogm

ai sensi dell'art.47, DPR del 28 dicembre 2000 n°445

in riferimento al Decreto MiPAF n° 2026 del 24 settembre 2004

La scrivente Azienda sementiera

____

in funzione del decreto MiPAF 27 novembre 2003 del Ministero delle Politiche Agricole sul controllo delle sementi di mais e di soia per la presenza di organismo geneticamente modificati,

dichiara

- che gli ibridi di mais e di soia che vengono posti in commercio in Italia sono stati costituiti e/o sviluppati utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari
- di aver messo in atto tutte le misure necessarie per minimizzare il rischio di presenza fortuita di OGM nelle sementi commercializzate, a partire dal controllo in particolare delle sementi di base, dei campi di moltiplicazione e negli stabilimenti di lavorazione del seme prodotto;
- che il lotto/i .... delle sementi di …………… (mais/soia), varietà…………….. è stato campionato e sottoposto ad analisi per il controllo della presenza di organismi geneticamente modificati e che tale campione è risultato negativo.

Luogo ________________ Data .... Firma e timbro ....

ALLEGATO 3

Esempio di dichiarazione della ditta sementiera
per colture diverse da mais e soia

(carta intestata azienda sementiera)

Dichiarazione varietà non-ogm

ai sensi dell'art.47, DPR del 28 dicembre 2000 n°445

in riferimento al decreto MiPAF n° 2026 del 24 settembre 2004

La scrivente Azienda sementiera: ____

dichiara che le specie, commercializzate con il proprio marchio, di seguito elencate *(ad esempio: frumento duro, frumento tenero, girasole, fava, pisello ecc..., varietà:*

specie ___________________ varietà __________

specie ___________________ varietà __________

specie ___________________ varietà __________

sono state costituite utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

Trattandosi di prodotto ufficialmente certificato ed etichettato, la Società .... attesta che il seme è stato moltiplicato e selezionato secondo le norme in materia di sementi vigenti all'interno dell'Unione Europea.

Luogo _________________ Data .... Firma e timbro.........................

ALLEGATO 4

Elenco razze da carne di cui all'allegato 2 del D.M. 27.11.2001

Codifica delle Associazioni di razza		
	(D.M. del 27.11.2001 Allegato 2)	
codice	descrizione	razza
101	A.N.A.C.L.I.	CHAROLAIS
102	A.N.A.C.L.I.	LIMOUSINE
203	A.N.A.B.I.C.	CHIANINA
204	A.N.A.B.I.C.	MARCHIGIANA
205	A.N.A.B.I.C.	MAREMMANA
206	A.N.A.B.I.C.	PODOLICA
207	A.N.A.B.I.C.	ROMAGNOLA
308	A.N.A.P.R.I.	PEZZATA ROSSA
409	A.N.A.BO.RA.PI.	PIEMONTESE

ALLEGATO 5

Allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.2004

così come integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 03.11.2004

D.M. 2026 del 24/09/2004

PEZZATA ROSSA D' OROPA
PEZZATA ROSSA
VALDOSTANA
GRIGIO ALPINA
BIANCA VAL PADANA
PINZGAU
RENDENA
VARZESE - OTTONESE
AGEROLESE
SICILIANA
CALVANA
PONTREMOLESE
PUSTERSTALER
SARDA
SARDA MODICANA
PISANA
GARFAGNINA
SARDA BRUNA
PODOLICA PUGLIESE
CEPPI PODOLICI

D.M. 2668 del 03 novembre 2004

CABANNINA
MODISANA
CINISARA

05A03145

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503057/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 4,00